

Relazione illustrativa

La proposta di progetto di legge è volta a disciplinare non solo i processi di pianificazione territoriale per la localizzazione di insediamenti logistici che, in ragione della loro dimensione, assumono rilevanza sovracomunale e che necessitano, in ragione degli impatti da essi derivanti (che si estendono oltre i confini comunali) di essere governati in una logica di sistema ma anche le procedure per la valutazione di compatibilità delle proposte di intervento finalizzate alla realizzazione o all'ampliamento di tali insediamenti.

Il pdl è in particolare è volto a individuare le modalità (criteri e indirizzi) per la definizione, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, di ambiti territoriali idonei, cioè quelli nei quali sia verificata la sussistenza delle condizioni insediative necessarie e sufficienti alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale e a disciplinare il rapporto intercorrente tra gli atti della pianificazione comunale che prevedano la destinazione funzionale logistica ai sensi del presente progetto di legge (di seguito indicato 'PDL') e gli interventi logistici attuativi di tale pianificazione.

Segue dettaglio sui singoli articoli.

**L'articolo 1** individua l'oggetto, le finalità e le definizioni del progetto di legge. In particolare, al comma 1 si specifica che il presente PDL è volto a disciplinare i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, come definiti al comma 2, nonché di insediamenti logistici, già esistenti alla data di entrata in vigore del PDL, il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, e a dettare previsioni per la realizzazione di tali insediamenti, nel rispetto della normativa statale ed europea. La finalità del PDL è quella di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, nel rispetto delle competenze comunali in ambito pianificatorio, in quanto le fattispecie oggetto della disciplina regionale hanno un rilievo sovracomunale.

Ancorché il progetto di legge non sia volto a precludere la localizzazione, in determinate aree del territorio regionale, degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, al fine di configurare l'ambito d'intervento del legislatore regionale in un contesto di rispetto dei limiti derivanti dal principio di tutela della concorrenza, di derivazione europea, si specifica che la finalità della legge è quella di presidiare interessi di pari importanza su tale tematica, quali la tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e la tutela della salute. Al riguardo, si richiama la disciplina normativa statale e del diritto europeo, che considera i sopracitati interessi tra quelli che possono, a determinate condizioni, consentire la limitazione al principio di concorrenza.

Relativamente alla soglia degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale (nuovi e in ampliamento), si precisa, al comma 2, che le disposizioni del PDL interessano insediamenti logistici con una superficie operativa superiore a tre ettari. Per l'individuazione di tale soglia e per la definizione di superficie operativa (comma 3) si è tenuto in considerazione quanto già disposto dalla l.r. 5/2010 (cfr., in

particolare, gli Allegati A), lett. am), e B), punto 7, lett. e2), di tale l.r.), in materia di valutazione di impatto ambientale.

Si prevede, al comma 4, che le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative necessarie e sufficienti alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale siano qualificati come ambiti territoriali idonei e, al comma 5, che la definizione di tali ambiti sia effettuata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, rispettivamente, nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e nel piano territoriale metropolitano (PTM), sulla base di criteri e indirizzi stabiliti da una deliberazione della Giunta regionale e che a loro volta tali criteri e indirizzi siano rispettosi dei principi direttivi individuati nell'articolo 3 del PDL. Riguardo all'adeguamento degli strumenti di programmazione di tali enti locali è stata, peraltro, distinta la posizione delle province, che dovranno per la prima volta definire nei propri PTCP gli ambiti territoriali idonei, da quella della Città metropolitana di Milano che ha già provveduto, nel piano territoriale metropolitano (PTM), a fornire indicazioni sugli insediamenti, non solo logistici, di portata sovracomunale e che, al fine della definizione degli ambiti, è chiamata ad una rivalutazione delle indicazioni già fornite (in tema di logistica sovracomunale) in applicazione dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 32/2015.

Il comma 6 reca un elenco delle previsioni che vengono introdotte con i restanti articoli del PDL (al fine di evidenziare la logica e la coerenza sottese alla sequenza dei contenuti della presente proposta legislativa che riguardano: a) l'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale e metropolitana alle disposizioni riguardanti gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, tenuto conto dei criteri e degli indirizzi regionali (artt. 2 e 3 del PDL); b) le procedure per l'approvazione degli interventi attuativi volti alla realizzazione degli insediamenti logistici, distinguendo tra le ipotesi in cui tali interventi sono contenuti in piani attuativi, anche in variante al PGT, e quelle in cui l'istanza per la realizzazione degli insediamenti sia inviata al SUAP o comunque implichi l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 (art. 4 del PDL); c) la procedura per conseguire l'intesa di co-pianificazione tra gli enti interessati, ove la stessa sia puntualmente prescritta, da attivare nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei e, una volta definiti tali ambiti, per insediamenti localizzabili in tutto o in parte all'esterno degli stessi ambiti (art. 5 del PDL).

**L'articolo 2** del PDL reca modifiche alle disposizioni della legge regionale n. 12/2005 in materia di governo del territorio, in ragione della necessità di integrare le disposizioni che disciplinano la procedura per la definizione dei contenuti della pianificazione provinciale (e metropolitana) con la definizione degli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Le disposizioni di cui al comma 1 che si riferiscono alle province si applicano, come esplicitato al comma 2 del presente articolo, anche alla Città metropolitana di Milano (nei termini descritti in riferimento all'articolo 1, comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 2 apporta modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della l.r. 12/2005, rispettivamente riferite alle modalità (non semplificate) per la definizione (nei PTCP e nei PTM) degli ambiti territoriali idonei, alla valutazione di compatibilità (con efficacia prescrittiva e prevalente) delle varianti al PGT (con

destinazione logistica di rilevanza sovracomunale) da effettuare – a cura della provincia o della Città metropolitana interessata e della Regione a seguito (e sulla base) di apposita intesa di co-pianificazione (di cui all'art. 5 del PDL) per i soli casi di variante al PGT proposta nelle more della definizione degli ambiti o, *post* definizione, riferita ad aree (da destinare alla logistica) esterne a tali ambiti.

Nel dettaglio, alla lettera a) del comma 1 si propone di introdurre, dopo il comma 7 quater dell'art. 15 della l.r. 12/2005, il comma 7 quinquies che precisa che la definizione degli ambiti territoriali idonei nel PTCP (e nel PTM) debba tenere conto delle previsioni assunte nei documenti di piano comunali per l'individuazione delle aree destinate ad attività logistiche da localizzare prioritariamente negli ambiti della rigenerazione urbana e sia effettuata, dopo aver sentito la Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette di cui all'articolo 16 della l.r. 12/2005, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali.

L'ultimo periodo del comma 7 quinquies intende specificare che per l'approvazione della variante al PTCP (e al PTM) necessaria alla definizione degli ambiti territoriali idonei sia applicata la procedura ordinaria di cui alla l.r. 12/2005 che prevede, in particolare, l'acquisizione delle valutazioni della Regione e non la procedura semplificata di cui all'art. 17, comma 11 della l.r. 12/2005, che escluderebbe invece l'obbligo di acquisire dette valutazioni.

Si propone, altresì, l'aggiunta di un comma 7 sexies all'art. 15 della l.r. 12/2005, che definisce la procedura per la valutazione di compatibilità della variante al documento di piano o del nuovo documento di piano che destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale nella fase transitoria, cioè prima della definizione degli ambiti idonei o, una volta definiti, al di fuori di tali ambiti. Al riguardo, si prevede che la Provincia (o la Città metropolitana) e la Regione, per i rispettivi profili di competenza, valutino la compatibilità della proposta di variante, o del nuovo documento di piano, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3 del PDL e che tali valutazioni siano espresse sulla base degli esiti di un'intesa di co-pianificazione, la cui disciplina di dettaglio è descritta nell'articolo 5 del medesimo PDL. L'ultimo periodo del comma 7 sexies attribuisce alla valutazione sulla compatibilità, espressa dai sopracitati enti in riferimento alla destinazione logistica, un'efficacia prescrittiva e prevalente rispetto ai contenuti (eventualmente incompatibili) della variante al documento di piano o del nuovo documento di piano nel testo adottato dal consiglio comunale a seguito dell'intesa di cui all'articolo 5 del PDL; pertanto, nel caso in cui la valutazione espressa fosse nel senso di considerare non compatibile (rispetto alle prescrizioni già indicate dalla provincia/Città metropolitane e/o dalla Regione in sede di intesa), il comune sarebbe tenuto ad adeguare l'atto adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 7, secondo periodo, e comma 8, dell'articolo 13 della l.r. 12/2005, ai fini relativa approvazione.

Al successivo comma 7 septies dell'art. 15 della l.r. 12/2005 vengono invece disciplinati i casi in cui le proposte di variante al documento di piano (per destinazione logistica sovracomunale) o le proposte di nuovi documenti di piano (contenenti riferimenti a tale destinazione) riguardino aree localizzate all'interno degli ambiti territoriali idonei (una volta che tali ambiti saranno definiti dalle province e dalla Città metropolitana). Rispetto a tali ipotesi non è prevista la necessità di procedere ad un'intesa di co-

pianificazione prima dell'adozione della variante, pertanto, la valutazione di compatibilità sulla variante adottata dal comune sarà effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 7, della l.r. 12/2005; ciò in quanto, trattandosi di variante localizzata in un ambito territoriale già definito idoneo (ai sensi dell'art. 15, comma 7 quinquies, l.r. 12/2005), non si ritiene necessaria una valutazione sulla compatibilità di tale variante anche da parte della Regione (rispetto alla destinazione logistica di rilevanza sovracomunale) ex art. 13, comma 8, della l.r. 12/2005, dal momento che la definizione nel PTCP/PTM di un ambito territoriale idoneo implica che l'area interessata dalla variante al PGT sia già stata valutata (dalla provincia/Città metropolitana) conforme rispetto ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 del PDL (si consideri, altresì, che la definizione di tali ambiti sarà oggetto di valutazione regionale, in quanto il citato nuovo comma 7 quinquies dell'art. 15 della l.r. 12/2005 prevede che la variante al PTCP (e al PTM) per individuare gli ambiti territoriali idonei non potrà essere effettuata in forma semplificata (ex art. 17, comma 11, ultimo periodo, della l.r. 12/2005).

Le modifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 del PDL incidono sulle disposizioni della legge regionale 12/2005 riguardanti l'espressione delle valutazioni di compatibilità delle province e della Città metropolitana (con modifica dell'art. 18 della l.r. 12/2005) e della Regione (con modifica dell'art. 20 della stessa l.r. 12/2005) e sono volte, in raccordo con quanto disposto all'articolo 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, a indicare come prescrittive e prevalenti le valutazioni di tali enti sulla compatibilità della destinazione di aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale contenuta nelle varianti al documento di piano o nel nuovo documento di piano.

Al comma 2 dell'articolo si introduce una distinzione, tra province e Città metropolitana di Milano, rispetto all'iter per la definizione degli ambiti territoriali idonei, al fine di tenere conto delle vigenti previsioni del PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 4, l.r. 32/2015. In tal senso, si prevede che, nel rispetto del termine di 12 mesi (già) previsto (per le province) per la definizione degli ambiti (di cui all'articolo 6, comma 2, del PDL), la Città metropolitana di Milano rivaluti le indicazioni fornite dal PTM sulla logistica sovracomunale, in modo da coerenziane i contenuti alle previsioni della presente iniziativa legislativa e, in particolare, ai fini della definizione, nel PTM, degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici qualificati come tali dall'articolo 1, comma 3, del PDL. Si tiene conto, in tal senso, del ruolo della Città metropolitana di Milano e dei relativi rapporti con la Regione come regolati dall'articolo 1 della l.r. 32/2015, in particolare in riferimento al coinvolgimento della 'Conferenza permanente Regione-Città metropolitana' prevista dalla stessa legge regionale n. 32/2015, quale sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regione e dalla Città metropolitana per il territorio di riferimento (cfr. lett. e) del comma 5 dell'art. 1 della l.r. 32/2015).

**L'articolo 3** reca i principi direttivi ai quali si dovrà attenere la deliberazione della Giunta regionale che stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei. Tali principi direttivi identificano i parametri entro i quali dovrà essere elaborata la deliberazione della Giunta regionale e tengono conto della necessità di avere riguardo all'impatto che la localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale comporta a livello infrastrutturale (ad esempio si veda quanto disposto dalle

lettere a), g) ed l) del comma 1); territoriale (al riguardo rilevano in particolare le lettere b), c), d) ed f) del comma 1); ambientale (al riguardo si veda in particolare la lett. e) del comma 1), oltre che in relazione alla rilevanza dell'intervento, alla dimensione dell'ambito e al bacino potenziale da servire (lettere h) e i) del comma 1).

Al comma 2 si precisa che i criteri e gli indirizzi di cui alla DGR del comma 1 costituiranno anche parametri di riferimento per i pareri provinciali/metropolitani e regionali sugli interventi logistici in conferenza di servizi, di cui all'articolo 4, comma 3, e per le valutazioni in sede di intesa di co-pianificazione, di cui all'articolo 5, comma 7.

**L'articolo 4** è volto a disciplinare le modalità per la valutazione sulla compatibilità degli interventi attuativi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale da parte della provincia, della Città metropolitana di Milano e, per quanto di competenza, della Regione. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2 del PDL, che attiene al momento (in via generale, quindi anche in ottica meramente urbanistica) dell'approvazione della proposta di nuovo documento di piano o di variante del documento di piano, la disciplina recata dall'art. 4 riguarda la valutazione sulla compatibilità relativa a interventi attuativi di previsioni del PGT (commi 1 e 2) o di interventi presentati in sede di procedimento innanzi al SUAP anche in variante o in sede di procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 (commi 3 e 5).

Si prevede, in particolare, a commi 1 e 2 che, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 3 del PDL, nelle more della definizione nei PTCP e nel PTM degli ambiti territoriali idonei e, una volta definiti, al di fuori di tali ambiti, la valutazione di compatibilità sulle proposte di piani attuativi, anche in variante al PGT, per insediamenti logistici sovracomunali sia effettuata dalla Provincia, o dalla Città metropolitana di Milano e dalla Regione (per quanto di rispettiva competenza) in base agli esiti dell'intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5 del PDL. Tale intesa sarà volta, alternativamente (a seconda che la proposta di piano attuativo sia conforme o in variante al PGT sotto il profilo logistico), a consentire la valutazione contestuale, da parte di tutti gli enti coinvolti, della proposta di piano attuativo conforme al PGT (che sarà poi deliberato dalla giunta comunale), o a definire le eventuali condizioni e le prescrizioni da recepire in fase di adozione (da parte del consiglio comunale) del piano attuativo in variante al PGT, in riferimento alla relativa destinazione logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del PDL.

In conseguenza di quanto evidenziato ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, non occorre conseguire l'intesa di co-pianificazione per piani attuativi riferiti a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei (art. 5, comma 11, del PDL); ciò varrà anche per piani attuativi (purché localizzati all'interno di tali ambiti) che introducano varianti al PGT riferite alla destinazione logistica di rilevanza sovracomunale, la cui compatibilità urbanistica andrà valutata dalla provincia (o dalla Città metropolitana) territorialmente interessata secondo le modalità ordinarie (cioè: con valutazione effettuata, dopo l'adozione della variante, ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 7 e dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005). Come per quanto argomentato in riferimento al nuovo comma 7 septies dell'articolo 15 della l.r. 12/2005, di cui all'art. 2 del PDL, anche in questo caso non si ritiene necessario il

coinvolgimento della Regione (sotto il profilo logistico) dal momento che trattasi di intervento attuativo localizzato in ambito già definito idoneo ai sensi dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 del PDL.

Diversamente da quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 4, non si procede all'intesa di co-pianificazione nel caso di interventi riferiti, anche solo in parte, agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali si svolga la conferenza di servizi decisoria (quella in sede SUAP ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005 o quella ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006). Secondo quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 4, che sarà applicato una volta approvati i criteri e gli indirizzi regionali, tali interventi, nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei e, una volta definiti, laddove localizzati in tutto o in parte all'esterno degli stessi ambiti, saranno invece assoggettati ad una valutazione di compatibilità che terrà conto anche dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3. Il parere sulla compatibilità sarà reso, a seconda della loro competenza territoriale, dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano e, in caso di interventi volti a realizzare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a 20 ettari o insediamenti localizzabili in aree sovra-provinciali, anche dalla Regione (tali enti si esprimeranno, in particolare, sulla compatibilità dell'intervento logistico rispetto ai criteri e agli indirizzi regionali di rispettiva competenza). Al fine di chiarire l'efficacia di tali pareri ai fini della determinazione conclusiva della conferenza di servizi (ivi compresi i casi di presentazione di istanza di Via di competenza regionale o provinciale ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010) si esplicita, all'ultimo periodo del comma 3, che, ferme restando le valutazioni che saranno svolte da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005, non potranno comunque essere approvati i progetti per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali siano stati espressi, nell'ambito di detti pareri, valutazioni d'incompatibilità sugli aspetti pianificatori, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente progetto di legge.

Il comma 4 dell'articolo 4 riguarda, invece, gli interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza al SUAP o istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, compresi in piani attuativi approvati a seguito di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo (quelli per i quali sia stata conseguita l'intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5) o quelli compresi in accordi di programma (di cui alla l.r. 19/2019 o all'articolo 92, commi 3 e ss., della l.r. 12/2005) che siano stati approvati previo assolvimento dei medesimi adempimenti previsti per la definizione delle intese di co-pianificazione (ai sensi del successivo articolo 6, comma 11, del PDL); per tali interventi logistici la provincia (o Città metropolitana) e, ove competente, la Regione (secondo il riparto di competenze di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del PDL), verificano (in sede di conferenza di servizi, sempre che tale verifica non venga anticipata in fase di accertamento della completezza documentale), unicamente il recepimento di eventuali specifiche prescrizioni rese, per tali interventi, ai fini, rispettivamente, della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione, di cui all'articolo 5, o dell'approvazione dell'accordo di programma, di cui all'articolo 6, comma 11, senza dover rendere i pareri sulla compatibilità dell'intervento rispetto ai criteri e agli indirizzi regionali (di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 del

PDL), in quanto la valutazione di tale compatibilità si intende già assolta in esito alla procedura di co-pianificazione (rispetto al piano attuativo dal quale discende l'intervento logistico esaminato in conferenza di servizi) o ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma (nei termini di cui al menzionato articolo 6, comma 11, del PDL), per interventi logistici esaminati in fase di esecuzione di tale strumento di programmazione negoziata.

Il comma 5 dell'art. 4 è volto a disciplinare il caso in cui l'intervento riferito all'insediamento logistico di rilevanza sovracomunale, una volta definiti gli ambiti territoriali idonei, sia localizzato all'interno di tali ambiti e chiarisce che la procedura di valutazione segue, in questa ipotesi, quanto già prevede l'art. 97 (in particolare, il relativo comma 3) della l.r. 12/2005 (non si tiene, invece, conto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 del progetto di legge, in quanto tali criteri sono già stati presi in considerazione per la definizione degli ambiti territoriali idonei negli strumenti di pianificazione provinciale e metropolitana); la valutazione in questione competerà alla provincia o alla Città metropolitana territorialmente interessata per effetto di (e in coerenza con) quanto disposto (in caso di localizzazioni logistiche all'interno degli ambiti territoriali idonei) dal nuovo comma 7 *septies* dell'articolo 15 della l.r. 12/2005 (di cui all'articolo 2, comma 1, del presente progetto di legge).

L'articolo 4 del PDL precisa al comma 6 che con deliberazione della Giunta regionale saranno definite le modalità di coordinamento tra le procedure riguardanti i piani attuativi di cui ai commi 1 e 2, nonché, ove necessario, le modalità di coordinamento tra le altre procedure di cui allo stesso articolo 4 (ad esempio, si potrà valutare se precisare nella delibera quale sia il momento procedurale nel quale effettuare la verifica di cui al comma 4).

Al comma 7 dell'articolo 4, infine, si prevede una specifica modifica dell'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 12/2005 volta a vietare il ricorso al permesso di costruire convenzionato all'interno del tessuto urbano consolidato, invece che procedere con piano attuativo (per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale), al fine di evitare che si possano realizzare interventi (attivabili mediante piano attuativo) prescindendo dall'intesa di co-pianificazione (ove prescritta dal presente PDL).

**L'articolo 5** individua le modalità di svolgimento dell'intesa di co-pianificazione, con rinvio per il dettaglio ad apposita deliberazione della Giunta regionale. Si prevede che la procedura per la stipulazione dell'intesa di co-pianificazione sia attivata dal comune territorialmente interessato (o da più comuni contestualmente, nel caso in cui la localizzazione logistica ricada su più comuni) e che lo stesso comune sia tenuto ad indicare espressamente la rilevanza sovracomunale della destinazione logistica (comma 1) dopo la pubblicazione sul BURL della DGR sui criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei. Il comune può avvalersi del supporto tecnico della provincia o della Città metropolitana di Milano per attivare e gestire le riunioni volte alla definizione della co-pianificazione (comma 2).

Sono chiamati a svolgere le valutazioni di competenza finalizzate alla stipula dell'intesa la provincia o la Città metropolitana di Milano territorialmente interessata e la Regione (quest'ultima solo nel caso in cui l'area possa comportare la realizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore ai 20 ettari o localizzabili in ambiti territoriali sovra-provinciali). Sono previste specifiche disposizioni

relative alla documentazione che deve corredare la richiesta di avvio dell'intesa (comma 3, lett. a), da trasmettere ai soggetti che sono invitati alle riunioni, ivi inclusi quelli che possono partecipare a titolo consultivo (comma 3, lett. b)).

Al comma 4 si prevede la possibilità per il comune di impegnarsi a modificare la documentazione presentata laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa e, nel caso di proposte di piani attuativi d'iniziativa privata, previa verifica della disponibilità del proponente.

Ai commi 5 e 6 vengono invece individuati, rispettivamente, i soggetti che partecipano alle riunioni per esprimere le valutazioni di competenza (provincia o Città metropolitana di Milano e Regione, per quanto di competenza) e i soggetti che sono invitati dal comune con ruolo consultivo.

Al comma 7 si prevede che le valutazioni della provincia, o della Città metropolitana di Milano e della Regione siano espresse alla luce dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3, nonché sulla base delle previsioni del PTCP e del PTM e che, in particolare, nell'ipotesi in cui l'intesa sia avviata per la valutazione di una proposta di nuovo documento di piano o di variante al PGT o di piano attuativo in variante, possano anche essere segnalate, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano e del piano attuativo in variante.

Si prevede che l'intesa possa anche non essere sottoscritta, qualora intervenga una valutazione di non compatibilità espressa dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano e dalla Regione per quanto di competenza; perché l'intesa non sia sottoscritta sarà dunque sufficiente la valutazione negativa di uno di questi enti (comma 8).

Al comma 9 si prescrive che le valutazioni di compatibilità di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e 8, e di cui all'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e cioè, le valutazioni che si svolgono sull'atto di pianificazione adottato dal comune e che sono funzionali alla sua successiva approvazione, siano svolte tenendo conto degli esiti dell'intesa di co-pianificazione.

Per l'espressione della valutazione della Regione e per la partecipazione di rappresentanti regionali alle riunioni volte alla sottoscrizione dell'intesa, si prevede il rinvio a una successiva deliberazione della Giunta regionale (comma 10).

Al comma 11, infine, sono esplicitate le ipotesi in cui, per l'approvazione di un piano attuativo, non è necessario attivare l'intesa di co-pianificazione (se riferito ad un insediamento logistico localizzato in ambito territoriale idoneo). Si prevede, altresì, che, qualora un piano attuativo introduca una variante riferita alla destinazione logistica, localizzata comunque all'interno dell'ambito territoriale idoneo, la relativa valutazione di compatibilità sarà effettuata (dalla provincia o dalla Città metropolitana territorialmente competente, in coerenza con quanto già previsto/proposto dal nuovo comma 7 septies dell'articolo 15 della l.r. 12/2005, di cui all'articolo 2 del presente PDL), dopo l'adozione della variante di piano ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005 (cioè entro 120 giorni, decorsi i quali tale valutazione si intende favorevolmente espressa); per i piani attuativi che riguardino aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, invece, il termine per la valutazione di compatibilità di cui sopra è ridotto di un terzo (pari a 80 giorni), al fine di promuovere la localizzazione degli insediamenti logistici in tali aree.



**L'articolo 6**, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali.

Si prevede nel dettaglio che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sia approvata la deliberazione della Giunta regionale che stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione, nei PTCP e nel PTM, degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale (comma 1).

Si prevede una disciplina transitoria (commi da 2 a 4) volta a sospendere, per periodo di tempo contenuto (fino alla definizione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, definizione che costituisce presupposto per l'applicazione effettiva delle disposizioni di cui alla presente proposta legislativa) i procedimenti amministrativi interessanti progetti di insediamenti logistici non intermodali che, anche a seguito di ampliamento, interessino una superficie operativa superiore ai tre ettari, di cui all'articolo 1 del PDL. In tal modo potranno essere definiti principi, criteri e indirizzi generali per la pianificazione territoriale relativa alla localizzazione di insediamenti logistici (e alla realizzazione dei correlati interventi attuativi) che, in ragione della loro dimensione e degli impatti da essi derivanti (che si estendono oltre i confini comunali), necessitano di essere governati in una logica di sistema, anche in considerazione degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana, nonché per perseguire un ordinato assetto del territorio regionale. Tale sospensione si giustifica, altresì, in ragione della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale (quelli di cui all'articolo 4 della 'direttiva servizi' 2006/123/Ce e all'articolo 8 del d.lgs. 59/2010) afferenti, in particolare, alla tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, che rendono necessaria una temporanea compressione dell'attivazione di iniziative economiche in ambito logistico; infatti, la localizzazione di insediamenti logistici la cui 'dimensione' assume una rilevanza sovracomunale potrebbe comportare impatti anche rilevanti in termini di rilascio di emissioni in atmosfera (connesse al traffico veicolare indotto) e in termini di consumo di suolo (laddove l'area oggetto dell'intervento insediativo non abbia già una destinazione funzionale logistica).

Si prevede altresì, a maggior chiarimento di quale sia la disciplina normativa applicabile ai procedimenti amministrativi sospesi, che, al termine del periodo di sospensione, alle istanze relative ai succitati procedimenti si applicheranno le disposizioni del presente PDL (a tal fine, l'individuazione *ex lege* della fase in cui sospendere ciascuna tipologia di procedimento interessato dalla sospensione tiene conto della necessità di consentire, al riavvio dell'istruttoria, l'effettiva applicazione della nuova disciplina prevista per i profili logistici degli interventi attuativi, tramite la possibilità, a seconda dei casi, di effettuare opportune integrazioni documentali su tali profili o di attivare tempestivamente la procedura di co-pianificazione, ossia prima dell'adozione del piano attuativo).

In particolare, si escludono da tale sospensione i procedimenti riferiti a localizzazioni per le quali sia già prevista dal PGT la destinazione logistica in riferimento all'area interessata dall'insediamento in cui avviare processi di rigenerazione.

Sono invece sospesi i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente proposta legislativa, per i quali, alternativamente, a tale data non si sia ancora conclusa la verifica di completezza documentale per interventi logistici soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27

bis del d.lgs. 152/2006, o non siano state già adottate proposte di piani attuativi presentate per interventi logistici da assoggettare a VIA a seguito dell'approvazione di tali piani (comma 2, lettera a).

La sospensione di cui sopra interesserà, altresì, i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l'ampliamento degli insediamenti logistici (soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o soggetti a VIA) per i quali sarà presentata istanza (comma 2, lettera b) tra la data di entrata in vigore della novella legislativa regionale e quella di pubblicazione dei criteri ed indirizzi regionali di cui al comma 1; in pratica, si tratta dei procedimenti che saranno avviati (tramite presentazione della relativa istanza) nel succitato arco temporale, ferma restando la specificità dei procedimenti di cui dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 (per i quali, ai fini della sospensione, rileverà, parimenti, la data di presentazione dell'istanza di provvedimento autorizzatorio unico/ PAU regionale o provinciale/metropolitano, a seconda del riparto di competenze in materia di VIA disposto dalla l.r. 5/2010), la presentazione della cui istanza precede, temporalmente, l'avvio del procedimento PAU, secondo quanto stabilito ai sensi della normativa statale (si veda, al riguardo, l'articolo 4 del r.r. 2/2020, recante *'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'*).

Si stabilisce altresì il termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale sui criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti, entro il quale le province e la Città metropolitana di Milano - quest'ultima previa rivalutazione delle indicazioni già fornite in applicazione dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 32/2015 - devono definire gli ambiti territoriali idonei (comma 5).

Al comma 6 si chiarisce che l'indicazione espressa (nelle proposte di variante al PGT) della destinazione logistica di rilevanza sovracomunale (per i casi di cui all'articolo 5, comma 1, del PDL, nonché laddove ci si riferisca ad aree comprese negli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, del PDL) sarà comunque dovuta, in particolare per agevolare il monitoraggio regionale sull'insediamento delle attività logistiche oggetto della presente iniziativa legislativa.

Al comma 7 si definisce la disciplina transitoria per le destinazioni logistiche di rilevanza sovracomunale già previste nei documenti di piano alla data di entrata in vigore del PDL, prevedendo che ai piani attuativi di tali destinazioni funzionali, presentati dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali (di cui all'articolo 3 del PDL), si applicheranno le previsioni di cui all'articolo 4 del PDL (mentre per i piani attuativi presentati prima di tale data continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, fatto salvo, ovviamente, quanto previsto per i procedimenti sospesi ai sensi del comma 2).

Il comma 8 demanda a deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto della procedura di cui all'articolo 5 e la definizione delle modalità di coordinamento tra le procedure di cui all'articolo 4, comma 6.

Al comma 9 si prevede la possibilità, per la Regione, di attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui, una volta scaduto il termine per la definizione degli ambiti territoriali idonei, la provincia o la Città metropolitana di Milano non abbia provveduto e tale inerzia perduri anche dopo il termine ulteriormente

assegnato dalla Regione per provvedere. Il comportamento inerte della provincia o della Città metropolitana viene ritenuto di gravità tale da giustificare l'intervento sostitutivo regionale, in quanto la mancata definizione degli ambiti territoriali idonei negli strumenti di pianificazione provinciale e metropolitana rischia di compromettere gli interessi pubblici che sono posti a presidio dell'intervento normativo, volto a regolare in modo uniforme fattispecie che, per le loro caratteristiche, trascendono la dimensione territoriale locale. L'intervento sostitutivo prefigurato è esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione, in quanto è prevista l'assegnazione di un congruo termine per provvedere ed è prevista l'interlocuzione con l'ente inadempiente, prima dell'esercizio del relativo potere. Inoltre, al fine di assicurare che l'intervento sostitutivo sia proporzionato, è previsto che il commissario ad acta eventualmente nominato resti in carica per un periodo di tempo limitato.

Si prevede, inoltre (comma 10), che quanto disposto dal PDL (per i piani attuativi) si applichi anche a quei programmi integrati di intervento (PII) la cui approvazione sia effettuata con la procedura di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005, laddove in tali programmi sia compresa la destinazione funzionale logistica per la realizzazione degli insediamenti di rilevanza sovracomunale di cui tratta il PDL; con il richiamo espresso alla procedura di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 (quella prevista per l'approvazione dei piani attuativi) non si intende, comunque, escludere dall'ambito di applicazione del presente PDL i PII per la cui approvazione si prevede il ricorso ad accordi di programma (articolo 92, commi 3 e ss., della l.r. 12/2005). Questi ultimi sono stati espressamente menzionati nel successivo comma 11, che riguarda, più in generale, gli accordi di programma di interesse regionale, di cui alla l.r. 19/2019 (e all'art. 92 della l.r. 12/2005), con una formulazione volta a evitare il rischio di configurare una sovrapposizione procedurale tra strumenti di collaborazione interistituzionale (cioè: l'accordo di programma e l'intesa di co-pianificazione ex art. 5 del presente PDL). Ad esempio, in caso di PII (riferiti a interventi logistici di cui alla presente proposta di legge) da approvare mediante accordo di programma, sarà in tale sede negoziale che, ove ne sussistano i presupposti, saranno poste in essere le attività per poter esprimere le valutazioni di competenza sui profili logistici di rilevanza sovracomunale dell'intervento (compreso nello strumento di programmazione negoziata) secondo la disciplina prevista per le intese di co-pianificazione di cui all'articolo 5 della presente proposta legislativa.

**L'articolo 7** prevede la clausola di neutralità finanziaria, stante la natura ordinamentale-procedurale delle previsioni contenute in articolato.

**L'articolo 8** dispone, anche in considerazione della prevista sospensione dei procedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.L.

---